

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ZONA CASSIOPEA

	Art. 1 - Compiti e composizione I compiti e la composizione dell'Assemblea di Zona sono definiti dall'articolo 26 dello Statuto.
Art. 1 – Convocazione L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria almeno un volta all'anno. La stessa Assemblea può essere convocata straordinariamente nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• quando i Responsabili di Zona lo ritengono necessario;• su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Zona o di almeno un terzo dei capi con diritto di voto della Zona o di almeno un terzo dei gruppi della Zona. Il numero si intende arrotondato per difetto. L'avviso di convocazione deve essere effettuato per lettera e email e deve pervenire ai Capi Gruppo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. La data dell'assemblea deve essere nota almeno 45 giorni prima, salva diversa deliberazione del consiglio di zona	Art. 2 - Convocazione L'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili di Zona in sessione ordinaria almeno un volta all'anno. La stessa Assemblea può essere convocata straordinariamente nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• quando i Responsabili di Zona lo ritengono necessario;• su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Zona o di almeno un terzo dei capi della Zona con diritto di voto o di almeno un terzo dei gruppi della Zona. Il numero si intende arrotondato per difetto. L'avviso di convocazione deve essere inviato per email e deve pervenire ai Capi Gruppo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. La data dell'assemblea deve essere nota almeno 45 giorni prima, salva diversa deliberazione del consiglio di zona.
Art. 2 - Ordine del giorno L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche i tempi d'inizio e conclusione dell'Assemblea. L'ordine del giorno viene compilato dai Responsabili di Zona sentito il Consiglio di Zona. Ogni Co.Ca. ed ogni singolo Capo possono richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse purché siano presentati in tempo utile per ottenere il parere favorevole del Consiglio di Zona ed essere inseriti nella convocazione. Devono essere presentati a tutti i capi gruppo tramite comunicazione via lettera/email entro 15gg dalla data di convocazione dell'assemblea. Non potranno essere trattati argomenti non iscritti all'ordine del giorno salvo che una particolare urgenza lo esiga, nel qual caso deve essere espresso preventivo assenso da parte dell'Assemblea con votazione che riporti la maggioranza dei Capi.	Art. 3 - Ordine del giorno L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno che, oltre agli argomenti da trattare, deve indicare anche i tempi d'inizio e conclusione dell'Assemblea. L'ordine del giorno viene compilato dai Responsabili di Zona sentito il Consiglio di Zona. Ogni Co.Ca. e ogni singolo Capo possono richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di loro interesse purché siano presentati in tempo utile per ottenere il parere favorevole del Consiglio di Zona ed essere inseriti nella convocazione. Non potranno essere affrontati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno fatta eccezione per argomenti di particolare urgenza. In questo caso i proponenti devono sottoporre all'assemblea una mozione d'ordine all'inizio dei lavori, che modifichi l'ordine del giorno stesso.
	Art. 4 - Accoglienza In ogni Assemblea è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti;

	<p>esso ha inizio un'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e finisce un'ora dopo. In caso di eventi straordinari i Responsabili di Zona possono modificare l'orario di chiusura dell'accoglienza.</p> <p>Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili di Zona.</p> <p>Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all'Assemblea.</p> <p>Nel caso in cui i lavori dell'Assemblea siano programmati su due giorni, l'accoglienza è riaperta, con riferimento all'orario di ripresa dei lavori, nel secondo giorno con le stesse modalità limitatamente ai soci adulti che hanno comunicato per tempo ai Responsabili di Zona la loro impossibilità a iscriversi nel giorno precedente.</p>
<p>Art. 3 - Validità dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è valida se sono presenti i 2/3 dei Gruppi della Zona e almeno la metà più uno dei Capi in servizio e degli adulti in servizio educativo che stanno ancora completando l'iter formativo, censiti nella Zona e in servizio effetti</p> <p>Gli A.E. censiti nella Zona non sono calcolati ai fini del raggiungimento del quorum di validità dell'assemblea; tuttavia, ove presenti, hanno diritto di voto.</p> <p>2. La verifica del quorum necessario per la validità dell'Assemblea viene effettuata sulla base delle schede di partecipazione che devono essere compilate da parte di ogni singola Co.Ca. e consegnate all'inizio dell'Assemblea. Nel caso di assemblea convocata prima della riapertura delle normali attività dei gruppi le liste dovranno indicare i Capi in servizio e gli adulti in servizio educativo che stanno ancora completando l'iter formativo, censiti nella Zona e in servizio effettivo o in procinto di essere censiti e non dovranno contenere i Capi in servizio e gli adulti in servizio educativo, che stanno ancora completando l'iter formativo, che cesseranno il loro servizio.</p> <p>1. La verifica del quorum può essere richiesta in qualunque momento da qualunque partecipante.</p> <p>2. Nel caso non fosse raggiunto il quorum necessario per la validità dell'Assemblea, quest'ultima sarà riconvocata dai Responsabili nei tempi da loro ritenuti più idonei</p>	<p>Art. 5 - Validità dell'Assemblea</p> <p>L'Assemblea è valida se sono presenti i 2/3 dei Gruppi della Zona e almeno la metà più uno dei Capi e degli adulti in formazione censiti nei gruppi della Zona e in servizio effettivo.</p> <p>Gli A.E. censiti nei gruppi della Zona, e l'Assistente di Zona non sono calcolati ai fini del raggiungimento del quorum di validità dell'assemblea; tuttavia, ove presenti, hanno diritto di voto.</p> <p>La verifica del quorum necessario per la validità dell'Assemblea viene effettuata sulla base delle schede di partecipazione che devono essere compilate da parte di ogni singola Co.Ca. e consegnate all'inizio dell'Assemblea.</p> <p>Nel caso di assemblea convocata prima della riapertura delle normali attività dei gruppi, le liste dovranno indicare i Capi e gli adulti in formazione e non dovranno contenere i Capi e gli adulti in formazione che cesseranno il loro servizio nell'anno in corso.</p> <p>La verifica del quorum può essere richiesta in qualunque momento da qualunque partecipante.</p> <p>Nel caso non fosse raggiunto il quorum necessario per la validità dell'Assemblea, quest'ultima potrà essere riconvocata dai Responsabili di Zona nei tempi da loro ritenuti più idonei.</p>

<p>3. Le modifiche di orario rispetto alle previsioni contenute nell'ordine del giorno devono essere approvate dall'Assemblea, su mozione d'ordine proposte da chi presiede e a maggioranza dei Capi presenti.</p>	
<p>Art. 4 - Nomina degli organi dell'Assemblea</p> <p>All'inizio dei propri lavori l'Assemblea procede su proposta di nomina dei Responsabili di Zona e con voto palese della maggioranza dei presenti alla ratifica dell'Ufficio di Presidenza che, nel rispetto della diarchia, deve garantire un presidente uomo e un presidente donna. Qualora ce ne siano le condizioni e la disponibilità di capi si procederà alla nomina sempre su proposta dei Responsabili di zona di due presidenti vicari. Qualora la ratifica non raccolga la maggioranza dei voti si esamineranno le proposte alternative. La nomina all'Ufficio di Presidenza ha validità annuale</p> <p>L'Ufficio di Presidenza nomina e comunica all'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Segreteria dell'assemblea che stenda il verbale dell'Assemblea, composta almeno da un membro; • Il Collegio degli Scrutatori composto da almeno quattro componenti per accertare l'esito delle operazioni di voto. Inoltre il Collegio Scrutatori è chiamato a verificare la validità dell'Assemblea. • Il Comitato Mozioni, composto da minimo tre componenti, incaricato ad accogliere, ordinare e comunicare all'Assemblea le mozioni e le raccomandazioni presentate. <p>Il compito dei Presidenti dell'Assemblea è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori nell'osservanza di quanto previsto dall'ordine del giorno e nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto.</p> <p>I Presidenti regolano la discussione su proposte e mozioni in termini di tempo e numero di interventi.</p> <p>Le loro decisioni procedurali, purché non in contrasto con il presente Regolamento e lo Statuto, sono definitive ed insindacabili, così come l'operato degli organi assembleari sopra citati che sono posti sotto la responsabilità dell'ufficio di Presidenza.</p> <p>Raccogliendo quanto indicato dalla Zona nel corso degli anni si definiscono alcuni profili per gli organi assembleari:</p>	<p>Art. 6 - Organi dell'Assemblea: nomina e funzionamento</p> <p>All'inizio dei lavori della prima Assemblea dell'anno scout, su proposta dei Responsabili di Zona, si procede ad eleggere con voto palese i Presidenti (un uomo e una donna). La nomina dei Presidenti ha validità annuale.</p> <p>In caso di assenza o altri impedimenti, i RRZZ provvederanno a proporre all'Assemblea un eventuale presidente supplente.</p> <p>I Presidenti nominano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Segreteria dell'Assemblea, composta da almeno un membro, incaricata di stendere il verbale dell'Assemblea; • Il Collegio degli Scrutatori, composto da almeno due persone, incaricato di accertare l'esito delle operazioni di voto sia delle mozioni che delle eventuali votazioni; • Il Comitato Mozioni, composto da almeno due membri, incaricato ad accogliere, ordinare e comunicare all'Assemblea le mozioni e le raccomandazioni presentate. <p>Il compito dei Presidenti dell'Assemblea è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori nell'osservanza di quanto previsto dall'ordine del giorno e nel rispetto del presente Regolamento e dello Statuto.</p> <p>I Presidenti regolano la discussione su proposte e mozioni in termini di tempo e numero di interventi.</p> <p>Le loro decisioni procedurali, purché non in contrasto con il presente Regolamento e lo Statuto, sono definitive ed insindacabili, così come l'operato degli organi assembleari sopra citati che sono posti sotto la responsabilità dell'ufficio di Presidenza.</p> <p>È compito dei Presidenti, inoltre, verificare la validità dell'Assemblea e la validità delle singole operazioni di voto.</p> <p>Raccogliendo quanto indicato dalla Zona nel corso degli anni si definiscono alcuni profili per gli organi assembleari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidenti: sono ammessi a ricoprire il ruolo di Presidente tutti i Capi che abbiano completato l'iter di formazione e che abbiano competenza

<p>Ufficio Di Presidenza: Sono ammessi a ricoprire il ruolo di Presidente tutti i capi che abbiano completato l'iter di formazione e che abbiano competenza riconosciuta in ambito di regolamentazione associativa ai vari livelli, meglio ancora se abbiano già fatto parte di uno degli altri organi assembleari.</p> <p>Collegio degli Scrutatori: sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'assemblea. Si consiglia di inserire almeno un capo che abbia i requisiti necessari per la Presidenza.</p> <p>Comitato mozioni: sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'assemblea. E' necessario inserire almeno due capi che abbiano i requisiti necessari per la Presidenza.</p>	<p>riconosciuta in ambito di regolamenti associativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scrutatori: sono ammessi a ricoprire il ruolo di scrutatore tutti i capi con diritto di partecipazione all'Assemblea; • Membri del Comitato mozioni: sono ammessi a ricoprire il ruolo di membro del Comitato Mozioni tutti i capi con diritto di partecipazione all'Assemblea. È necessario inserire almeno un capo che abbia i requisiti necessari per la Presidenza.
<p>Art. 5 – Compiti dell'Assemblea di Zona L'assemblea di zona ha essenzialmente due compiti: Attuare le prerogative che le sono assegnate dall'articolo 27 dello statuto AGESCI Essere luogo privilegiato in cui le istanze assembleari, delle singole co.ca. e dei singoli capi possono trovare l'ambito corretto per definire linee guida e indicazioni programmatiche, nella maniera più possibile condivisa, che possano essere recepiti dagli organi preposti ad organizzare e programmare la vita di Zona</p>	
<p>Art. 6 – Mozioni</p> <p>Gli organi di Zona, le singole co.ca e i capi sono tenuti ad inviare per mail entro 8gg Dalla data di convocazione dell'assemblea le proposte da mettere in discussione secondo la formula definita (mozioni, ordini del giorno) per le Assemblee ordinarie. Eventuali altre mozioni e simili presentate fuori tempo massimo devono essere presentate per iscritto al "Comitato Mozioni" entro i termini che dovranno essere comunicati dal Presidente all'inizio dell'Assemblea. Per valutarne l'ammissibilità sia in termini di contenuto sia rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, qualora si ammettano il "Comitato Mozioni", d'intesa con i proponenti, potrà suggerire delle modifiche di forma o necessarie per chiarire il senso delle stesse mozioni. Lo stesso Comitato cercherà di coordinare tra loro eventuali mozioni aventi lo stesso contenuto al fine di facilitare il voto dell'Assemblea. Le mozioni vengono approvate a maggioranza composta dalla metà più uno dei votanti ad</p>	<p>Art. 7 - Mozioni</p> <p>L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto da uno o più partecipanti al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori. Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.</p> <p>Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni, queste verranno poste in votazione iniziando da quella che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.</p> <p>Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, essa viene messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento che, a giudizio dei Presidenti, sentito il parere del Comitato Mozioni, appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti vengono respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo</p>

<p>esclusione di quelle previste dal presente Regolamento con altra maggioranza qualificata. All'inizio della discussione i presidenti presentano un piano di lavoro, dividendo il tempo a disposizione per le mozioni presentate, tenendo conto della diversa rilevanza dei vari argomenti in discussione.</p> <p>Le mozioni verranno discusse di norma con la seguente formula di dibattito:</p> <p>Presentazione della Mozione / Intervento PRO / Intervento CONTRO</p> <p>Qualora l'argomento sia di rilievo l'ufficio di Presidenza potrà accordare ulteriori interventi.</p> <p>Nel dare la parola per gli interventi i presidenti possono adottare criteri che permettano ad un numero maggiore possibile di capi di esprimere il proprio pensiero, limitando se necessario interventi multipli.</p> <p>Qualora ci siano richieste di chiarificazione queste avranno precedenza su tutte le altre e il presentatore della mozione avrà un tempo definito dalla Presidenza per illustrare ulteriormente la mozione.</p> <p>Eventuali emendamenti che possano modificare il contenuto della mozione possono essere proposti nel corso della discussione e vengono messi in votazione previo assenso dei presidenti dell'assemblea.</p> <p>le mozioni (...) presentate direttamente all'assemblea avranno un ordine di priorità più basso rispetto a quelle presentate secondo i tempi di cui sopra: i presidenti decideranno le forme con cui concretizzare questo principio;</p>	<p>originario.</p> <p>I Presidenti possono mettere ai voti una mozione per punti separati, sia di ufficio che su richiesta di uno o più partecipanti.</p> <p>I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare, e stabilendo il tempo di discussione per ciascun argomento, in base alla rilevanza dello stesso.</p> <p>Il proponente o uno dei proponenti della mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.</p> <p>È sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.</p> <p>Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.</p> <p>I Presidenti non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.</p>
<p>Art. 8 – Votazioni</p> <p>Le votazioni avvengono per alzata di mano ad esclusione di quelle riguardanti persone che saranno effettuate mediante scrutinio segreto. Vengono invitati ad esprimere il voto prima i favorevoli e poi i contrari alla mozione in discussione. Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Collegio degli Scrutatori.</p> <p>I presidenti possono proclamare palese il risultato della votazione, qualora lo ritenessero opportuno per la fluidità dei lavori, fermando la conta dei voti, ogni volta che ritengono inoppugnabile l'esito della votazione fin dall'espressione dei voti favorevoli. Rimane diritto di ogni partecipante chiedere comunque il conteggio.</p> <p>Una mozione si intende approvata solo se raccoglie voti favorevoli espressi in misura del 50% più uno dei partecipanti inizialmente iscritti.</p> <p>La somma dei voti non è da considerarsi verifica del quorum, che rimane regolamentata dal</p>	<p>Art. 8 - Votazioni</p> <p>Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano. I voti favorevoli, quelli contrari e quelli di astensione vengono computati separatamente, in questo ordine.</p> <p>Il risultato delle votazioni viene proclamato dal Presidente dell'Assemblea, sentiti gli Scrutatori.</p> <p>I presidenti possono proclamare palese il risultato della votazione, qualora lo ritenessero opportuno per la fluidità dei lavori, fermando la conta dei voti, ogni volta che ritengono inoppugnabile l'esito della votazione fin dall'espressione dei voti favorevoli. Rimane diritto di ogni partecipante chiedere comunque l'espressione della votazione.</p> <p>L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei presenti: la votazione è valida se ha votato la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto. Il numero è comunicato dai Presidenti all'inizio dei lavori, dopo la chiusura dell'accoglienza. In caso di votazione non valida i</p>

<p>precedente art.3. Qualora si renda necessario, come indicato negli articoli 2 e 3, la maggioranza qualificata sarà quella semplice dei capi presenti in assemblea (sono ammessi al voto anche i capi con solo diritto di elettorato passivo).</p>	<p>Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.</p>
<p>Art. 7 – Candidature</p> <p>Le candidature per la nomina dei Responsabili di Zona e dei componenti del Comitato di Zona possono essere presentate da ogni Comunità Capi o dal Comitato di Zona in assemblea.</p> <p>Le candidature che perverranno prima della data dell'assemblea potranno essere accompagnate da una breve presentazione del candidato.</p> <p>Sarà compito dei Responsabili di Zona dare la massima visibilità dei candidati inviando per posta elettronica un elenco corredato da presentazione dei candidati ai membri del Consiglio di Zona che si adopereranno per darne massima visibilità fra i membri delle Co.Ca.</p> <p>Nel caso di votazione per la nomina ai vari incarichi con candidatura unica, dovrà essere raggiunta, per l'elezione, la maggioranza dei due terzi dei votanti nelle prime due votazione, mentre alla terza dovrà ottenere la maggioranza semplice dei presenti</p> <p>Nel caso di più candidature per lo stesso ruolo è sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti.</p> <p>Qualora, in presenza di più di due candidati, nessuno abbia ottenuto la maggioranza assoluta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.</p>	<p>Art. 9 - Candidature ed elezioni</p> <p>Le candidature per la nomina dei Responsabili di Zona, dei componenti del Comitato di Zona e dei Consiglieri Generali possono essere presentate da ogni Comunità Capi o dal Comitato di Zona in Assemblea.</p> <p>Le candidature che perverranno prima della data dell'Assemblea potranno essere accompagnate da una breve presentazione del candidato e dovranno essere inviati dai Responsabili di Zona tramite email ai Capi Gruppo.</p> <p>È compito dei Presidenti stabilire il termine improrogabile di presentazione delle candidature, nonché l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.</p> <p>Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i posti da coprire. L'eventuale arrotondamento è calcolato per difetto.</p> <p>Per l'elezione a Responsabile di Zona, a membro del Comitato di Zona e a Consigliere Generale a candidatura unica è necessario ottenere i due terzi dei voti validamente espressi nella prima e nella seconda votazione. Dalla terza votazione in poi è necessario ottenere la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.</p> <p>Nel caso di più candidature per lo stesso ruolo è sufficiente ottenere la maggioranza semplice dei voti espressi.</p> <p>Qualora, in presenza di più di due candidati, nessuno abbia ottenuto la maggioranza semplice si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.</p>
<p>Art. 9 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni</p> <p>Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora durante l'Assemblea vengano eletti uno o entrambi i Responsabili di Zona o membri del</p>	<p>Art. 10 - Efficacia delle deliberazioni e delle elezioni</p> <p>Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, tranne quelle riguardanti le modifiche del presente Regolamento che diventano operative dalla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora durante l'Assemblea vengano eletti i Responsabili di Zona, i membri del Comitato di</p>

<p>Comitato di Zona, la decorrenza del loro mandato viene posticipata alla prima riunione di Comitato di Zona o di Consiglio di Zona successiva all'elezione.</p>	<p>Zona e i Consiglieri Generali, la decorrenza del loro mandato viene posticipata alla prima riunione di Comitato di Zona o di Consiglio di Zona successiva all'elezione.</p>
	<p>Art.11 - Interrogazioni</p> <p>Nell'ambito della programmazione dei lavori è riservato dai Presidenti uno spazio, di non più di trenta minuti, per eventuali "interrogazioni" rivolte al Comitato di Zona, relativamente a eventi e fatti di vita associativa di Zona o Regionale, che devono essere presentate per iscritto alla Presidenza.</p> <p>Il presentatore ha diritto di illustrarle per non più di 3 minuti.</p> <p>Segue una risposta dei membri del Comitato di Zona per non più di 5 minuti.</p> <p>A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 firme, che viene inserita nei lavori di quell'Assemblea.</p>
<p>Art. 10 -Interpretazioni e modifiche del presente regolamento</p> <p>L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, in modo insindacabile, ai Responsabili di Zona per la fase di convocazione ed ai Presidenti dell'Assemblea durante i lavori assembleari. Le modifiche al presente Regolamento vanno approvate con la maggioranza degli aventi diritto</p>	<p>Art. 12 - Interpretazioni e modifiche del presente Regolamento</p> <p>L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, in modo insindacabile, ai Responsabili di Zona per la fase di convocazione e ai Presidenti dell'Assemblea durante i lavori assembleari. Le modifiche al presente Regolamento vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente</p>
	<p>Art. 13 - Deliberazioni nulle</p> <p>È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Zone.</p>